SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 56)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1963

Provvedimenti per il riordinamento del centro storico e per il restauro di insigni monumenti della città di Firenze

Onorevoli Senatori. — Siamo certi che useremmo indelicatezza verso la vostra sensibilità se, per avvalorare la necessità del disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi e che prevede provvedimenti speciali per la città di Firenze, ci dilungassimo nel porre in evidenza le ragioni di ordine storico, artistico e culturale che impongono di soffermare l'attenzione operante del Parlamento e del Governo italiani su Firenze, mirabile città, culla e centro di una altissima civiltà che tutto il mondo ammira.

È necessario invece soffermarci sullo stato attuale di Firenze, tuttora meta del maggior turismo italiano e straniero, ma sopratutto forte richiamo perchè cittadini di tutto il mondo si rechino a visitare il nostro Paese.

Firenze, che è in possesso di immense ricchezze di beni spirituali, storici artistici e culturali, non può accompagnare ad essi adeguate risorse materiali. Essa infatti, situata tra il nord ed il sud, non fruisce dei benefici peculiari delle due zone d'Italia: non di quelli derivanti dall'industria sviluppata del nord, non delle previdenze disposte dalla Cassa del Mezzogiorno per il sud.

Firenze non può e non deve trarre la sua ragione di vita solo dalla grandezza del passato, ma deve invece perseguire le finalità di una grande città, sosta desiderata e ricercata di centinaia di migliaia di turisti.

Priva di grandi industrie che nel nord determinano la prosperità cittadina anche per gli aiuti diretti ed indiretti dello Stato, essa può contare quasi esclusivamente sull'industria turistica. Ma, in realtà, anche da questo settore essa trae ormai vantaggi minimi, perchè a causa delle condizioni in cui si presenta, la permanenza dei turisti diviene di giorno in giorno più breve.

Così la sua funzione preminente resta, come si è già detto, quella di richiamare nel nostro Paese visitatori da ogni parte del mondo, contribuendo in maniera determinante all'ingresso di valuta pregiata.

E qui si rileva il paradosso per cui Firenze, che nulla riceve dallo Stato, nè direttamente nè indirettamente, procura allo Stato stesso somme ingenti che vanno a beneficio di altri.

Che ne sarebbe di Firenze, e forse di tutto il movimento turistico verso il nostro Paese, il giorno in cui, avvilita completamente nella sua funzione tuttora grande e vitale,

con gli insigni monumenti in rovina, fosse abbandonata dal turismo? Su tale china pericolosa si sta effettivamente andando.

Il centro storico-artistico ed alcuni dei più insigni monumenti dei celebrati dintorni si trovano in uno stato di conservazione che per amor patrio definiamo mediocrissimo.

Quando si veda infatti, per citare solo alcuni esempi, la condizione disastrosa in cui giace, in completo abbandono, il celeberrimo chiostro degli Aranci nella Badia Fiorentina; quando si rifletta che la Chiesa di San Salvatore al Monte — la bella villanella di Michelangiolo — minaccia rovina; quando ci si renda conto dello stato di gravissimo deterioramento a cui sono giunti edifici la cui fama corre per il mondo intero, come il complesso monumentale della Basilica di San Lorenzo e della Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Michelangiolo; oppure ci si accorga, con sgomento, che affreschi di innumerevoli chiostri e tabernacoli cadono a pezzi e si perdono per sempre; allora il rossore non può non salire al volto di chi abbia ancora senso di umanità, e comprenda inoltre come il prestigio nazionale esiga che il patrimonio artistico fiorentino, che appartiene idealmente al mondo intero, debba essere protetto e gelosamente conservato per noi e per le generazioni future. Si tratta con questo di adempiere ad un dovere preciso ed imperioso a cui, se non si voglia essere considerati degeneri discendenti dei nostri antichi, non possiamo in alcun modo sottrarci.

Le ragioni di una così grave situazione vanno ricercate nel mancato tempestivo intervento dello Stato, malgrado le continue pressanti sollecitazioni degli organi competenti e la forte spinta dell'opinione pubblica che in questi ultimi tempi ha fatto sentire in tutta Italia la sua voce.

La fatiscenza delle coperture e delle soffittature lignee, i dissesti statici dovuti a cedimenti nelle strutture murarie, il disgregamento dei materiali con cui sono composte le architetture esterne, cioè la pietra arenaria e la pietra forte, sono opera del tempo e degli agenti atmosferici che hanno agito ed agiscono sugli edifici monumentali vecchi di centinaia d'anni, privi di una sia pur minima manutenzione.

Per quanto si riferisce alle opere d'arte e specialmente agli affreschi posti in luoghi esterni (tabernacoli, chiostri, loggiati, facciate) le voci angosciose che si sono levate ad indicare una situazione che di giorno in giorno si va facendo sempre più tragica, sono ormai tante e tanto autorevoli, da rendere superfluo di parlare qui più a lungo di un sì triste argomento.

Non si può più prolungare oltre tale stato di cose: è necessario un pronto intervento, non solo per singoli edifici ed opere, ma per l'insieme degli edifici e delle opere che costituiscono il volto incomparabile di Firenze.

Per mantenere a Firenze le sue caratteristiche e la sua funzione, è indispensabile però procedere anche al risanamento delle zone storiche di San Frediano, di Santa Croce e del Mercato Centrale, nonchè a liberare la zona attualmente occupata dalle carceri giudiziarie.

L'attuale stato dei rioni di San Frediano, di Santa Croce e del Mercato Centrale, rappresentano veramente macchie nere che devono essere eliminate.

Il rione di San Frediano, con i mirabili monumenti della Chiesa del Carmine, della Chiesa di Cestello, delle vecchie mura, per non citarne che alcuni; quello di Santa Croce con la celeberrima Basilica, che costituisce un luogo storico e morale tra i più famosi d'Italia; devono essere liberati dalla situazione attuale che ne offusca gli splendori e rappresenta motivo di scandalo agli occhi dei visitatori.

Abitazioni e laboratori malsani, oscuri, antigienici, debbono essere eliminati, rispettando la caratteristica dei luoghi, attraverso un'opera oculata di restauro e di ripristino, che renda possibile la utilizzazione degli edifici da conservare, nel modo più rispondente alla economia cittadina.

Di particolare importanza è anche il problema dello spostamento degli istituti carcerari, posti nel cuore della città, sia per motivi urbanistici e di tutela monumentale, sia per rendere possibile la costruzione di edifici pubblici non altrimenti realizzabile.

__ 3 __

Le attuali carceri sono assolutamente inadatte allo scopo mancando del tutto di quei requisiti che, secondo il moderno indirizzo carcerario, devono fare del carcere un luogo di emendamento e non semplicemente di punizione.

E neppure sono adattabili perchè insistendo su di un complesso monumentale di primaria importanza, difficilissimo se non addirittura impossibile è la esecuzione di lavori e modifiche sia pure modesti.

Per rendersene conto può essere sufficiente uno sguardo al voluminoso fascicolo dell'archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze, cui logicamente deve essere sottoposto per l'approvazione ogni pur modesto lavoro.

Le attuali carceri intasano — per così dire - tutta la zona di Santa Croce, ed impediscono la valorizzazione dell'importante complesso monumentale ed artistico costituito dalla Chiesa e dall'ex Convento di Santa Verdiana, e dagli ex Conventi di Santa Teresa e delle Murate.

Tutta l'area risultante dalla demolizione degli stabilimenti carcerari, per la parte non interessante la zona monumentale, dovrà essere utilizzata, secondo il piano regolatore generale, per la costruzione di edifici pubblici che abbiano interesse per la cultura, l'arte, l'artigianato ed il turismo (Palazzo dei Congressi, Palazzo delle Arti, Palazzo delle Esposizioni, Archivio di Stato, eccetera).

Questi edifici non sarebbero altrimenti realizzabili, non solo per difficoltà d'ordine finanziario, ma soprattutto per mancanza di aree idonee, mentre essi sono assolutamente indispensabili perchè Firenze possa proseguire nelle finalità che il suo passato le assegna e possa servire d'attrazione non soltanto per i suoi monumenti e per i suoi ricordi, ma anche per attività attuali connesse con la cultura e con l'arte.

Firenze non può risolvere da sola i suoi problemi, non solo per la sua precaria situazione economica generale, ma ben anche perchè l'esigenza di conservare le sue caratteristiche, esigenza che travalica i suoi interessi per porsi come interesse nazionale, l'ha costretta e la costringe a sopportare

ingenti spese, che non hanno altre città magari più floride, e spesso a rinunciare a facili entrate, come ad esempio per citarne una, quella derivante dalla pubblicità luminosa.

Lo Stato ha quindi un debito verso Firenze; quello cioè di risolvere i suoi problemi vitali, i problemi della città di ieri collegata con la città di domani; i problemi del centro storico coordinati, in una visione unitaria, con quello dell'espansione organica della città futura, con quelli legati alle esigenze turistiche e le conseguenti esigenze urbanistiche ed igieniche.

Ecco quindi la necessità di provvedere al riordinamento nel centro storico, della rete di distribuzione dell'acqua potabile perchè, in attesa della soluzione del grave problema del nuovo acquedotto, sia ridotto al minimo il disagio nelle abitazioni e nei complessi alberghieri; la necessità di sistemare le fognature non più adeguate ai bisogni e fonti di inconvenienti pericolosi; la necessità di revisionare l'impianto di illuminazione per adeguarlo alle caratteristiche della città; la necessità di sistemazione razionale della viabilità e delle attrezzature connesse con le esigenze del traffico, per salvaguardare il centro storico e rendere agevole, per quanto possibile, l'accesso allo stesso dalle altre zone cittadine; la necessità di rendere funzionali e consone alle moderne esigenze (ascensori, illuminazione, riscaldamento) le Gallerie ed i Musei fiorentini, che sono tra i più famosi del mondo.

Il complesso delle opere per le quali si richiede l'intervento dello Stato con il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi, si dividono in tre categorie, e precisamente:

- A. Opere la cui spesa è a totale carico dello Stato:
- 1) lavori di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale situati nel comune di Firenze:
- 2) lavori per la sistemazione, funzionalità ed adattamento alle esigenze turistiche, delle Gallerie e dei Musei dello Stato e del comune di Firenze;

- 3) costruzione, previo acquisto del terreno indicato dal Piano regolatore generale, dei nuovi stabilimenti carcerari, nonchè lavori per il riordinamento del complesso monumentale sul quale insistono le attuali carceri.
- *B*. Opere da eseguirsi nel centro storico, a carico del Comune mediante contributo statale:
- 1) riordinamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile;
 - 2) sistemazione delle fognature;
- 3) revisione dell'impianto di illuminazione;
- 4) sistemazione della viabilità ed attrezzature connesse con l'esigenza del traffico;
- 5) risanamento delle zone di San Frediano, Santa Croce e del Mercato Centrale.
- C. Opere da eseguirsi nel centro storico a cura dei privati con contributo statale, che concernono lavori di restauro ad edifici che hanno valore storico, artistico o ambientale.

L'entità della spesa è determinata in dodici miliardi di lire, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, in maniera non uniforme, per rendere possibile il sollecito spostamento delle carceri. La somma viene assegnata per nove miliardi sullo stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e per tre miliardi su quello del Ministero de la pubblica istruzione, in modo da garantire, mediante l'intervento diretto della Amministrazione delle Arti, la più oculata opera di restauro dei Monumenti.

Siamo certi che il presente provvedimento troverà il consenso unanime del Parlamento giacchè si tratta di tutelare una delle più preziose gemme del nostro paese: la città di Dante, di Giotto, del Beato Angelico, di Masaccio, di Leonardo, di Brunelleschi, di Michelangiolo, del Savonarola, di Galileo, di Toscanelli, di Amerigo Vespucci; la città nella quale si è operata la mirabile sintesi fra scienza e tecnica da un lato e tra umanesimo, arte e valori dello spirito in genere dall'altro.

Riteniamo che tale tutela e valorizzazione siano un preciso e non più dilazionabile dovere dello Stato verso Firenze, verso il popo o italiano e verso il mondo intero.

Se Firenze verrà posta nella condizione di continuare ad essere un faro luminoso per l'arte, per la cultura, per le sue memorie, per la sua vitalità, essa sarà centro di attrazione di tutti i popoli e restituirà presto alla collettività nazionale quelle somme che oggi sono necessarie per la sua salvezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le opere per il riordinamento del centro storico e per il restauro di insigni monumenti della città di Firenze, sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante la erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante l'erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato:

- a) i lavori di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, situati nel comune di Firenze;
- b) le opere necessarie per la sistemazione, funzionalità ed adattamento alle esigenze turistiche delle Gallerie e Musei dello Stato e del comune di Firenze:
- c) l'acquisto del terreno e la costruzione dei nuovi stabilimenti carcerari, nonchè le opere per la demolizione delle vecchie carceri al fine di liberare e valorizzare il complesso monumentale della Chiesa e del Convento di Santa Verdiana, quello di Santa Teresa e una parte del Convento delle Murate.

Lo Stato cede gratuitamente in proprietà al comune di Firenze le aree edificabili risultanti dalla demolizione delle vecchie carceri, con l'obbligo di utilizzarle per la costruzione di edifici pubblici che abbiano interesse per la cultura, l'arte, l'artigianato e il turismo.

Art. 3.

È concesso a favore del Comune un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare delle spese per le seguenti opere da eseguirsi nel centro storico della città, de-

limitato dalla cerchia delle vecchie mura urbane:

- a) riordinamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile;
 - b) sistemazione delle fognature;
- c) revisione dell'impianto di illuminazione;
- d) sistemazione della viabilità ed attrezzature connesse con l'esigenza del traffico.

Art. 4.

I privati proprietari degli edifici compresi nel centro storico e aventi interesse storico, artistico e monumentale, provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal Sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della Soprintendenza ai monumenti di Firenze.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo e per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento e restauro eseguito da privati nella zona del centro storico, ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del 40 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 50 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito degli immobili nei quali i lavori sono stati effettuati.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del Sindaco, ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il Sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

Art. 5.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti di particolare importanza, è concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 13.

Art. 6.

Il risanamento delle zone storiche di San Frediano, di Santa Croce e del Mercato centrale, previsto dal Piano regolatore generale, è deliberato dal Consiglio comunale, ed il relativo piano, approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Soprintendenza ai Monumenti di Firenze, è eseguito dal Comune sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Per l'esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento, è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Per l'allontanamento degli abitanti degli stabili in rifacimento o da consolidare, il Sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi a tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167. Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti al trasloco per i lavori in corso e che si trovino in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà secondo le norme stabilite dal piano stesso.

Art. 8.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana o alla Soprintendenza ai monumenti di Firenze, secondo le rispettive competenze, il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, il Provveditorato o la Soprintendenza ai monumenti di Firenze, adottano le loro decisioni e le comunicano al Comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle opere comprese nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della

legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

Art. 10.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge, si seguirà la procedura seguente:

- a) il Prefetto del a Provincia, in seguito a richiesta del comune di Firenze, dispone perchè, in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e in base alle norme di valutazione di cui al precedente articolo 9, sentito l'Ufficio tecnico erariale determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b) nel decreto di determinazione della indennità, il Prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;
- c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d) il decreto del Prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso lo Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
- e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

- f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva:
- g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 31 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 11.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del Comune, e per la costruzione degli edifici previsti all'ultimo comma del precedente articolo 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Firenze mutui fino all'ammontare di dieci miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti delle limitazioni stabilite dal primo comma dell'articolo 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 12.

La Cassa di risparmio di Firenze e tutti gli altri Istituti bancari ed Enti finanziari che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipo-

teca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Per favorire l'insediamento di negozi commerciali e di imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative eventuali espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire dodici miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64, da iscriversi:

a) per lire nove miliardi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le spese di cui agli articoli 2, lettera c), 3, 4, 5 e 6 della presente legge, in ragione di:

700	milioni	nell'esercizio		1963-64
1.100	»	>>	»	1964-65
1.500	»	>>	»	1965-66
1.500	»	»	»	1966-67
700	»	>>	»	1967-68
700	»	»	»	1968-69
700	»	»	*	1969-70
700	»	**	»	1970-71
700	»	»	»	1971-72
700	»	>>	»	1972-73

b) per lire tre miliardi sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per le opere di cui all'articolo 2, lettere a) e b), in ragione di lire 300 milioni ad esercizio.

L'erogazione dei contributui previsti dalla presente legge è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate entro i tre esercizi successivi.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.